

Creazioni intellettuali

Alle Creazioni intellettuali è riconosciuto un Diritto di Proprietà Intellettuale. Si fa riferimento nel seguito a quanto disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n.30 i cui articoli sono citati nel seguito per le diverse voci.

- **Disegni e modelli (CPI, Artt.31--44)**

Sono registrabili (a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale) l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.

- **Invenzioni (CPI, Artt.45--81)**

Sono brevettabili (a condizione che siano nuove, originali e atte ad avere un'applicazione industriale) le soluzioni innovative di un problema tecnico, che possono consistere sia in un prodotto che in un procedimento.

- **Modelli di utilità (CPI, Artt.82--86)**

Sono brevettabili (a condizione che siano nuovi) i modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

- **Topografie di prodotti a semiconduttori (CPI, Artt.87--97)**

Sono registrabili (a condizione che siano il risultato dello sforzo intellettuale creativo del loro autore e non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori) i disegni rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori in cui ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

- **Informazioni segrete (Know--how) (CPI, Artt.98--99)**

Sono protette le informazioni aziendali e le esperienze tecnico--industriali, comprese quelle commerciali che siano segrete (nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore), che abbiano valore economico in quanto segrete e che siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

- **Varietà vegetali (CPI, Artt.100--116)**

Può essere brevettato (a condizione che sia nuovo, distinto, omogeneo e stabile) un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che possa essere (i) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; (ii) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; (iii) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

- **Marchi (CPI, Artt.7--28)**

Possono essere oggetto di registrazione (a condizione che siano nuovi e abbiano capacità distintiva) tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Opere di natura tecnica e carattere utilitario

Per la loro omogeneità rispetto ai beni sopra indicati, il nuovo Regolamento ha ad oggetto anche alcuni tra i beni immateriali disciplinati dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 ("Legge sul diritto d'autore"):

- **Programmi per elaboratore**

Sono protetti fin dal momento della loro creazione i programmi per elaboratore (software) a condizione che siano originali, ivi incluso il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Sono esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

- **Banche di dati**

Sono protette fin dal momento della loro creazione, a condizione che siano originali per la scelta o la disposizione del materiale, le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.